

CODICI ATECO

La disposizione di sospensione di tutte le attività produttive, contenuta all'articolo 1 lett. a) del DPCM 22 marzo 2020, non si applicano alle attività i cui codici Ateco sono riportati nell'Allegato 1 al DPCM. Tra di esse, vengono ricomprese i codici:

42 INGEGNERIA CIVILE

43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE

94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

Di seguito si riportano i codici relativi al settore delle costruzioni, con indicazione di quelli considerati esenti dall'obbligo di sospensione dell'attività

41 COSTRUZIONE DI EDIFICI	ATTIVITA'SOSPESA
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI	ATTIVITA'SOSPESA
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI	ATTIVITA'SOSPESA
42 INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE	ATTIVITA' AMMESSA
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ	ATTIVITA' AMMESSA
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE	ATTIVITA' AMMESSA
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI	ATTIVITA'SOSPESA
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE	ATTIVITA'SOSPESA
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE	ATTIVITA' AMMESSA
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI	ATTIVITA'SOSPESA
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE	ATTIVITA'SOSPESA
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE	ATTIVITA' AMMESSA